

# **Piano dei controlli della denominazione**

## **“Radicchio di Chioggia”**

### **Indicazione Geografica Protetta**

**DPC043**

## Sommario

1 – Premessa	3
2 – Scopo e campo di applicazione	3
3 - Documenti di riferimento	3
4 – Definizioni e abbreviazioni	3
4.1 – Definizioni	3
4.2 – Abbreviazioni	4
5 – Accesso al sistema di controllo e certificazione	4
6 – Riconoscimento dei soggetti produttivi e mantenimento nel sistema di controlli	5
6.1 - Procedure di riconoscimento	5
6.1.1 - Riconoscimento	5
6.1.2- Validità del riconoscimento	5
6.2 – Variazione alle situazioni del riconoscimento	5
6.3 – Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi	5
6.4 – Procedure di sorveglianza	6
6.5 – Sorveglianza sulle produzioni	6
6.5.1 – Sorveglianza in autocontrollo	6
6.5.2 – Sorveglianza CSQA	7
7 – Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti	7
7.1 – Documentazione dell’attività	7
7.2 – Obblighi generali degli operatori	7
7.3 – Documentazione sistematicamente trasmessa a CSQA	8
8 – Gestione delle non conformità	8
8.1 – Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera	8
8.2 – Gestione delle non conformità da parte di CSQA	9
9 – Reclami e ricorsi	9
10 – Riservatezza	9
11 – Etichettatura	9
12 – Requisiti di conformità	10
12.1 – Etichettatura	10
13 – Tracciabilità delle produzioni	10
13.1 – Generalità	11
13.2 - Produzione di radicchio	11
13.3 – Confezionamento	
13.4 - Separazione delle produzioni IGP	11
14 – Schema dei controlli	12
Elenco della modulistica predisposta da CSQA a supporto del Piano dei Controlli	19

## 1 - Premessa

Il Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della denominazione di origine protetta (IGP) o della indicazione geografica protetta (IGP) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare e che la rispondenza ai requisiti disciplinati sia controllata da strutture di controllo autorizzate dagli stati membri.

CSQA Certificazioni Srl (nel seguito CSQA), quale Organismo di Controllo autorizzato per la denominazione Radicchio di Chioggia, ai sensi dell'art. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'art. 14 della legge n. 526/99, ha definito il presente documento DPC 043 come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità.

Il presente Piano dei Controlli, redatto sulla base del Disciplinare depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e trasmesso ai competenti servizi dell'UE descrive l'insieme delle condizioni e dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché possa essere identificato come "Radicchio di Chioggia" IGP.

Per gli aspetti relativi alla denominazione della zona geografica, alla descrizione del prodotto e al metodo di ottenimento si rimanda al disciplinare di produzione pubblicato nella GU n. n.186 del 25/07/2020 e consultabile sul sito ufficiale del MIPAAF all'indirizzo [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

I soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente la documentazione in autocontrollo, rendendola disponibile ai controlli di conformità svolti da CSQA.

## 2 – Scopo e campo di applicazione

Il presente Piano, persegue la finalità di identificare ed assicurare, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti disciplinati della filiera di produzione del Radicchio di Chioggia IGP e trova applicazione, per le specifiche attività, presso tutti i soggetti, Produttori e Confezionatori che intendono avvalersi di tale Indicazione.

## 3 - Documenti di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Radicchio di Chioggia IGP - Disciplinare di produzione – [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it);
- Legge n. 128/98 - legge comunitaria 1995/1997 con particolare riferimento all'articolo 53, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, legge comunitaria 1999;
- D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 – Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012: "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025: "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura".
- Decreto del 27/10/2008: Iscrizione della denominazione «Radicchio di Chioggia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (GU Serie Generale n.267 del 14-11-2008).
- Provvedimento del 14 luglio 2020 (GU n. 186 del 25 luglio 2020)- Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Radicchio di Chioggia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1025 del 17 ottobre 2008.

## 4 – Definizioni e abbreviazioni

### 4.1 - Definizioni

**Radicchio di Chioggia IGP:** prodotto finito conforme recante il marchio distintivo della Indicazione.

**Autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità, attuata e registrata da parte dei soggetti della filiera produttiva della IGP Radicchio di Chioggia, per le attività svolte presso i propri siti produttivi.

**Autorità di vigilanza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la Regione Veneto;.

**Certificazione di Conformità:** atto mediante il quale CSQA dichiara che, un prodotto agroalimentare, un processo od una organizzazione sono conformi ai requisiti applicabili e previsti da un disciplinare ufficiale, approvato dalle competenti Autorità;

**Produttore:** soggetto riconosciuto che coltiva prodotto idoneo in terreni ricadenti nella zona di produzione della IGP.

**Confezionatore:** soggetto riconosciuto che, utilizzando prodotto idoneo procede al suo confezionamento nei modi previsti dal disciplinare ed all'apposizione del logo identificativo del "Radicchio di Chioggia" IGP.

**Consorzio di Tutela:** Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526, con particolare riferimento all'articolo 14.

**Controllo di conformità:** attività di verifica mediante le quali CSQA accerta il rispetto dei requisiti di conformità e delle procedure specificati nel disciplinare e nel presente Piano dei Controlli.

**Disciplinare:** documento che specifica i requisiti della Indicazione Radicchio di Chioggia e, in particolare, i riferimenti alla zona di produzione, alle modalità di ottenimento, alle caratteristiche del prodotto documento i cui contenuti sono conformi a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1151/2012, approvato dalle competenti Autorità e trasmesso ai competenti Servizi dell'Unione Europea.

**Lotto:** insieme di unità di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Unione Europea ed è apposto sotto la propria responsabilità.

**Non conformità:** mancato soddisfacimento di requisiti specificati. Le non conformità devono considerarsi **gravi** quando incidono irrimediabilmente sulle caratteristiche del prodotto o nei casi in cui non sia possibile garantire la tracciabilità. Le non conformità possono considerarsi **lievi** quando pur evidenziando una carenza in relazione ad un requisito, non viene pregiudicata la conformità del prodotto.

**Prodotto finito:** con il termine di prodotto finito si intende il prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti, idoneo ad essere identificato con il contrassegno distintivo del Radicchio di Chioggia IGP.

**Richiedente:** soggetto che richiede a CSQA l'accesso al sistema dei controlli per la certificazione di conformità per un prodotto agroalimentare;

**Soggetto riconosciuto:** soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione del Radicchio di Chioggia IGP;

**Visita annuale di controllo:** insieme delle attività ispettive svolte dall'OdC nell'arco dell'intera campagna produttiva;

**Certificato di riconoscimento:** Documento emanato dall'OdC nel quale sono riportati i dati identificativi dell'operatore inserito nella filiera, il ruolo che quest'ultimo svolge nella filiera della IGP Radicchio di Chioggia e la data di ingresso nella filiera.

**Visita Ispettiva Supplementare:** controllo eseguito a seguito di non Conformità riscontrata, per la verifica delle azioni correttive, del mantenimento dei requisiti dopo la comunicazione da parte dell'Operatore relativa a modifiche successive al riconoscimento, o quando previsto dallo schema dei controlli.

## 4.2 - Abbreviazioni

**MIPAAF:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,

**Art. (n):** identificazione di un requisito del disciplinare di produzione (in par. 14),

**ID:** in schema dei controlli (par. 14), numero identificativo di ogni singola riga,

**D:** in schema dei controlli (par. 14), identificazione di controllo di tipo documentale,

**I:** in schema dei controlli (par. 14), identificazione di controllo di tipo ispettivo,

**A:** in schema dei controlli (par. 14), identificazione di controllo di tipo analitico,

**NC:** Non conformità,

**VIS:** Verifica ispettiva supplementare;

**AC:** Azione correttiva (in par. 14 individua le attività di CSQA in seguito a NC rilevate).

## 5 – Accesso al sistema di controllo e certificazione

Tutti i soggetti della filiera disciplinata, Produttori (ubicati nel territorio delimitato dal disciplinare) e Confezionatori che concorrono alla realizzazione della Indicazione Radicchio di Chioggia devono essere riconosciuti ed assoggettati ai controlli di conformità previsti dal presente Piano.

Per l'accesso al sistema di controllo e certificazione del Radicchio di Chioggia ogni soggetto interessato deve produrre in originale a CSQA specifica richiesta di adesione: formato MOD001.

La richiesta di accesso dei soli Produttori agricoli deve essere trasmessa a CSQA entro 30 aprile (per la varietà Precoce) o entro il 30 luglio (per la varietà Tardivo) di ogni anno. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il MOD002, integrabile con le date di semina/trapianto entro le tempistiche previste al par. 7.3. L'effettivo utilizzo della Indicazione dovrà però avvenire esclusivamente ad avvenuto riconoscimento.

Relativamente ai Confezionatori la richiesta di accesso può essere trasmessa in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta deve essere corredata con la documentazione accessoria, che deve essere allegata in accordo con quanto previsto nella modulistica predisposta.

La domanda di accesso al sistema di controllo e certificazione della Indicazione deve essere redatta e sottoscritta direttamente dai richiedenti.

Le domande possono essere trasmesse a CSQA:

- dal Consorzio di Tutela incaricato,
- direttamente dal soggetto richiedente.

Per quanto riguarda la consegna della domanda da parte del Consorzio di tutela, sulla base di specifica delega, le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a carico del soggetto delegante. Le eventuali fatturazioni intestate al Consorzio riporteranno l'evidenza dei costi imputati per ciascun soggetto.

Con la presentazione a CSQA della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del Piano dei Controlli ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini della Indicazione Radicchio di Chioggia.

Ogni soggetto si impegna, inoltre, a collaborare con l'Organismo di controllo facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori, con o senza preavviso, in tutte le sue fasi e articolazioni.

## 6 – Riconoscimento dei soggetti produttivi e mantenimento nel sistema di controllo

Relativamente ai richiedenti, ricevuta la domanda e la documentazione accessoria prevista, CSQA verifica adeguatezza, completezza e conformità della richiesta entro 15 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la documentazione di richiesta risulti incompleta o non adeguata, viene fornita comunicazione al richiedente con richiesta di integrazione secondo quanto necessario.

A seguito di valutazione positiva della domanda, entro 15 giorni, CSQA effettua la verifica ispettiva iniziale ai fini del riconoscimento; esclusivamente per la figura del produttore agricolo la verifica ispettiva iniziale verrà effettuata entro 15 giorni dal termine delle operazioni di semina/trapianto aziendale.

Nel corso della verifica ispettiva di riconoscimento CSQA verifica la corrispondenza delle condizioni produttive con quanto comunicato nella domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati, in relazione alle attività effettuate dal richiedente.

Oggetto della valutazione iniziale saranno, in particolare, i seguenti aspetti:

- **per i produttori:** la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione superfici ad IGP, estremi catastali, cartografia, superficie, come da disciplinare di produzione;
- **per i confezionatori:** la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per il confezionamento, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.

### 6.1 - Procedure di riconoscimento

La procedura di riconoscimento si articola nelle seguenti fasi:

#### a) Verifica documentale:

CSQA, ricevuta la richiesta e la documentazione accessoria prevista, verifica entro quindici (15) giorni:

- che l'insediamento produttivo del Richiedente sia situato nel territorio delimitato (requisito previsto per i produttori agricoli);
- che la richiesta sia stata formalizzata utilizzando l'apposita modulistica e sia compilata in ogni sua parte; qualora la documentazione risulti incompleta o non adeguata, sarà inviata una richiesta di integrazione;
- che la documentazione accessoria sia completa e rispondente ai requisiti previsti.

#### b) Verifica ispettiva iniziale:

CSQA, conclusa positivamente la verifica documentale, entro quindici (15) giorni effettua la verifica ispettiva iniziale. Nel corso della stessa, viene valutata la corrispondenza delle condizioni in essere con quanto comunicato nella richiesta e la capacità del Richiedente di soddisfare i requisiti disciplinati in relazione alle proprie specifiche attività.

Nel caso in cui dalla visita emergano circostanze difformi da quanto dichiarato, la procedura viene sospesa fino al soddisfacimento del requisito previsto, ove possibile. Laddove l'Operatore non adempia alle richieste di adeguamento entro trenta giorni (30), CSQA chiude l'istruttoria con l'invio di una corrispondente comunicazione.

#### 6.1.1- Riconoscimento

Considerati i riscontri documentali e quelli derivanti dalla verifica ispettiva iniziale e qualora dagli stessi non siano evidenziate situazioni di mancata corrispondenza ai requisiti applicabili o si rilevino circostanze che necessitano di ulteriori accertamenti, si procede con la valutazione dell'istruttoria esperita da parte del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA.

Qualora dalla valutazione non emergano motivazioni che possano ostare la concessione o richiederne un supplemento di istruttoria, CSQA delibera il Riconoscimento del Richiedente e l'iscrizione nel relativo elenco.

#### 6.1.2- Validità del riconoscimento

La validità del riconoscimento ai fini della IGP Radicchio di Chioggia, fatti salvi i casi di rinuncia dei soggetti, è correlata alla validità dell'autorizzazione ministeriale rilasciata a CSQA ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità. Il riconoscimento e l'iscrizione negli elenchi CSQA ai fini della IGP Radicchio di Chioggia sono automaticamente rinnovati fino a formale disdetta degli operatori interessati.

## 6.2 – Sopraggiunte modifiche delle condizioni iniziali di riconoscimento e altre eventuali ulteriori modifiche

Ai fini del mantenimento del riconoscimento ai fini della IGP, l'Operatore interessato deve formalmente comunicare a CSQA, possibilmente in via preventiva e comunque entro dieci (10) giorni dal loro accadimento, tutte le modifiche sostanziali che incidono sullo stato di conformità del prodotto, sul processo produttivo e sulla tracciabilità delle

produzioni oltre a quelle che riguardano la titolarità degli obblighi e dei diritti (es.: variazioni societarie, della proprietà o dell'anagrafica aziendale, dell'assetto strutturale e/o produttivo).

CSQA, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà le variazioni segnalate, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni intervenute.

### 6.3 – Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi

L'operatore riconosciuto che intende recedere dalla IGP (per chiusura o cessione dell'azienda, cessazione dell'attività produttiva o altra diversa motivazione) è tenuto a darne formale comunicazione scritta a CSQA.

In caso di recesso l'Operatore pagherà a CSQA le tariffe di sua competenza per l'anno civile in cui viene formalizzata la richiesta.

CSQA, perfeziona tutte le procedure riferite alla richiesta di recesso, sottopone la richiesta al CEC che assumerà una corrispondente delibera. All'esito, CSQA emetterà il provvedimento di recesso, dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Operatore interessato, e provvederà alla sua cancellazione dall'elenco anagrafico degli Operatori riconosciuti.

La procedura si perfeziona nel momento del ricevimento del relativo provvedimento da parte dell'Operatore che ha presentato la relativa richiesta. Fino ad allora quest'ultimo è tenuto ad assolvere a tutti gli oneri connessi alla sua qualità di Operatore riconosciuto.

#### 6.3.1 - Procedura per la gestione di posizioni non più attive

CSQA sottopone alla valutazione del CEC la revoca della posizione anagrafica dell'Operatore riconosciuto nei relativi elenchi nei casi in cui:

- abbia cessato l'attività senza averne dato la prescritta comunicazione e tali circostanze siano accertate mediante verifica documentale circa la "cessazione camerale" e/o verifica ispettiva che attesta che il medesimo non opera più ai fini della IGP;
- l'insediamento produttivo e/o il soggetto riconosciuto non sono più esistenti, l'insediamento è di fatto dismesso, chiuso o abbandonato o l'Operatore sia dichiarato fallito;
- abbia sospeso l'attività ai fini della IGP per un periodo superiore ai dodici (12) mesi interi e consecutivi senza comunicazione scritta. In tal caso, CSQA invierà una nota all'Operatore interessato, informandolo che trascorsi trenta (30) giorni senza che lo stesso manifesti, mediante comunicazione scritta a CSQA, la volontà di continuare la produzione ai fini della IGP, si provvederà alla sua cancellazione dagli elenchi degli Operatori inseriti nel circuito di filiera tutelata.

La cancellazione dagli elenchi anagrafici:

- vieta all'Operatore di utilizzare ai fini della IGP il prodotto, a partire dalla data indicata nella comunicazione relativa al/alla suo/sua recesso/cancellazione;
- obbliga l'Operatore a sospendere immediatamente l'utilizzo delle vesti grafiche, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla filiera tutelata;
- vieta all'Operatore l'utilizzo dei marchi previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza;

In caso di cancellazione CSQA provvederà a richiedere all'Operatore il pagamento delle tariffe di sua competenza.

### 6.4 – Procedure di sorveglianza

Positivamente concluse le attività di riconoscimento di cui al punto 6.1, i soggetti riconosciuti della filiera della Indicazione Radicchio di Chioggia sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze dei controlli rappresentate al successivo paragrafo 14 – schema dei controlli.

Al fine di garantire la conformità ai requisiti disciplinati, CSQA controlla la corretta compilazione della documentazione di autocontrollo, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità del prodotto, i controlli aziendali sulle modalità di produzione, le quantità totali immesse nel circuito della Indicazione "Radicchio di Chioggia".

Per quanto attiene la quota di controllo annuale del 35% dei produttori e dei confezionatori, è così costituita: un terzo (33%) del totale dei soggetti aderenti al circuito tutelato più una ulteriore quota (2%), fino a raggiungere il 35%, composta da soggetti già controllati.

Pertanto i soggetti riconosciuti sono tenuti a conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo aziendale ed a renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da CSQA.

I soggetti della filiera produttiva disciplinata sono tenuti al rispetto dei requisiti disciplinati e degli adempimenti previsti dal Piano, in relazione alle attività effettuate ai fini della Indicazione. In particolare sono tenuti a documentare, conservare, rendere disponibili ai controlli di conformità effettuati da CSQA e trasmettere secondo quanto previsto o necessario adeguate registrazioni documentate in riferimento all'attività svolta in autocontrollo ed al rispetto dei requisiti applicabili ai fini della Indicazione protetta.



I soggetti della filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, svolti con o senza preavviso, da CSQA.

Nello schema dei controlli di cui al successivo punto 14 sono dettagliati gli adempimenti in autocontrollo a carico dei soggetti disciplinati, in relazione alle attività svolte, nonché i corrispondenti controlli di conformità (in riferimento al soggetto, alle fasi di processo disciplinate ed ai requisiti applicabili) da attuarsi a cura di CSQA ai fini dei riscontri di conformità al disciplinare della Indicazione Radicchio di Chioggia.

Nello schema dei controlli sono inoltre evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere da CSQA come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

L'insieme complessivo dei controlli sulla Indicazione Radicchio di Chioggia è costituito, pertanto, sia da attività poste direttamente a carico dei soggetti della filiera disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità effettuati da CSQA, consistenti in verifiche ispettive sugli operatori e in riscontri sul prodotto.

## 6.5 – Sorveglianza sulle produzioni

La valutazione della conformità del prodotto finito idoneo alla IGP è svolta sia in autocontrollo dai soggetti produttivi della filiera interessati, sia da CSQA secondo le modalità di seguito evidenziate.

### 6.5.1 – Sorveglianza analitica in autocontrollo

Ogni operatore assoggettato al sistema di controllo del Radicchio di Chioggia IGP è responsabile del rispetto del Disciplinare di Produzione e dell'applicazione dei contenuti del presente Piano.

Il soggetto che immette in commercio il prodotto come Radicchio di Chioggia IGP si accerta in autocontrollo che il prodotto finito presenti le caratteristiche di conformità alle prescrizioni del disciplinare. Per il confezionamento in IV Gamma l'accertamento in autocontrollo avviene prima della medesima lavorazione.

I risultati di tale autocontrollo, con gli specifici identificativi dei lotti di prodotto/partita di conferimento esaminati, devono essere opportunamente registrati e resi disponibili ai controlli di CSQA.

Qualora il prodotto risultasse non conforme ai requisiti disciplinati l'operatore è tenuto alla esclusione del lotto oggetto di valutazione dal circuito dell'IGP ed alla registrazione dei quantitativi oggetto di tali interventi; deve essere inoltre fornita evidenza oggettiva di eventuali non conformità emerse e delle relative modalità di gestione.

### Caratteristiche fisiche e caratteristiche organolettiche

La rispondenza alle caratteristiche disciplinate è verificata in autocontrollo in continuo su prodotto in corso di confezionamento e documentata mediante annotazione dei quantitativi di prodotto ottenuto da attuarsi su apposita documentazione di registrazione. Con l'annotazione nel Registro di confezionamento (**MOD 006**) delle quantità confezionate come IGP il confezionatore dichiara, sotto la propria responsabilità, la conformità del prodotto.

Tutte le registrazioni derivanti dall'autocontrollo e le informazioni relative alla gestione delle eventuali non conformità devono essere conservate e rese disponibili ai controlli ispettivi di CSQA.

I lotti risultati non conformi devono essere trattati secondo quanto previsto dal par. 8.1.

### 6.5.2 – Sorveglianza CSQA

Al fine del controllo delle produzioni del circuito della denominazione “Radicchio di Chioggia” CSQA applica il sistema di controllo evidenziato e formalizzato al successivo punto 14. Tale sistema è costituito da un insieme attività, in campo ed in ufficio, volte a verificare la rispondenza al disciplinare della denominazione per i processi produttivi e per le caratteristiche del prodotto nonché la corretta documentazione (mediante riscontri sulle registrazioni) dell'attività svolta ai fini della denominazione Radicchio di Chioggia e dei relativi flussi di prodotto immesso nel circuito tutelato.

Ai fini del controllo qualitativo delle produzioni, in sede di verifica ispettiva presso il confezionatore, CSQA esegue una valutazione qualitativa (aspetto colore, sapore e calibro) del prodotto confezionato, o in corso di confezionamento, o in corso di lavorazione in IV Gamma, effettuata su campione globale rappresentativo della partita, formato in ragione delle dimensioni della partita e come da successiva tabella:

N° colli compresi nella partita	N° colli da prelevare
Fino a 100	5

Da 101 a 300	7
Da 301 a 500	9
Da 501 a 1000	10
Oltre 1000	15 (minimo)

Qualora anche solo un collo risulti non conforme ai requisiti disciplinati tutta la partita deve essere giudicata non conforme. Il lotto di prodotto (partita) risultante non conforme deve essere escluso dal circuito della denominazione ed opportunamente trattato.

In caso di non conformità qualitativa, CSQA richiede delle appropriate e tempestive azioni correttive e, a riscontro dell'efficacia di dette azioni, dispone per l'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare con valutazione del prodotto.

## 7 – Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti

### 7.1 – Documentazione dell'attività

E' responsabilità di ogni soggetto riconosciuto attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione e dal presente Piano dei Controlli, per le attività effettuate ai fini della Indicazione Radicchio di Chioggia.

Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli di CSQA e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguata documentazione di autocontrollo ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell'osservanza delle disposizioni del presente Piano dei Controlli nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute e immesse nel circuito della Indicazione Radicchio di Chioggia (al riguardo vedasi anche paragrafo 14 ).

Salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente, la documentazione e le registrazioni prodotte in relazione alla Indicazione Radicchio di Chioggia devono essere conservate per almeno 5 anni successivi all'anno di redazione.

### 7.2 – Adempimenti generali osservati dagli operatori

Gli Operatori riconosciuti nel circuito della produzione tutelata della IGP, sono tenuti:

- a mantenere le caratteristiche strutturali e organizzative, rispetto agli elementi acquisiti in sede di riconoscimento;
- ad eseguire e rispettare le procedure di autocontrollo, di tracciabilità, di rintracciabilità e di verifica dei requisiti prescritti dal Disciplinare;
- per i soli operatori agricoli, rendere disponibile il quaderno di campagna secondo gli aggiornamenti effettuati;
- ad adempiere agli obblighi previsti ai fini della Indicazione Geografica Protetta mediante la registrazione, la compilazione, la gestione e l'archiviazione della documentazione prevista dal Piano dei Controlli in modo da agevolare le verifiche da parte di CSQA e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- a consentire, anche allo scopo di assicurare la prosecuzione dell'efficacia del riconoscimento stesso, ogni forma di verifica da parte di CSQA, senza o con preavviso, diretta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico. Si riporta di seguito quanto definito all'Art. 3, Comma 2 del D. Lgs n. 297/2004: "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero a intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici";
- a comunicare formalmente a CSQA, entro dieci (10) giorni dal loro accadimento, tutte le modifiche sostanziali che incidono sullo stato di conformità del prodotto, sul processo produttivo e sulla tracciabilità delle produzioni oltre a quelle che riguardano la titolarità degli obblighi e dei diritti;
- ad autorizzare CSQA all'utilizzo dei dati acquisiti a proposito della propria attività per gli scopi connessi all'esercizio del sistema dei controlli;
- ad autorizzare l'accesso al proprio insediamento produttivo anche agli incaricati delle autorità responsabili dell'accreditamento e della vigilanza ai sensi delle normative per essi vigenti;
- ad autorizzare CSQA all'utilizzo di dispositivi mobili e fotocamere per il rilievo fotografico di siti, dotazioni, schermate video (es. screen shot), documenti da acquisire a supporto esclusivo della propria attività per gli scopi connessi all'espletamento dei controlli autorizzati dal MIPAAF;
- a registrare i reclami ricevuti, rendendoli disponibili all'OdC e le relative azioni correttive adottate;
- a registrare le non conformità e a fornire evidenza oggettiva che il prodotto non conforme sia escluso dall'IG;



- a conservare presso la propria sede riconosciuta, tutti i documenti prodotti e ricevuti nell'ambito della propria attività per almeno cinque (5) anni successivi all'anno di redazione;
- a produrre e fornire evidenza oggettiva a CSQA del rispetto dei requisiti di conformità previsti, della conformità, dell'identificazione e della tracciabilità del prodotto avviato alla IGP, nonché delle situazioni di non conformità eventualmente riscontrate e delle relative modalità di trattamento;
- utilizzare strumenti di misura in stato di taratura per le misurazioni effettuate in autocontrollo. A tal fine deve mantenere un sistema documentato ed efficiente per la corrispondente gestione della loro taratura "esterna" o "interna" che, se richiesto, deve essere messo a disposizione di CSQA;
- a custodire/segregare, qualora abbiano presentato ricorso a CSQA, il prodotto non conforme fino all'acquisizione della relativa decisione finale;
- a utilizzare obbligatoriamente le strutture informatiche dei portali, mediante la registrazione dei dati e delle informazioni nelle sezioni a loro dedicate;
- a comunicare a CSQA eventuali provvedimenti notificati dalle AA.CC. che possono pregiudicare la conformità dei processi e/o la conformità del prodotto.
- a fornire al personale di CSQA (ispettivo e/o in affiancamento) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, in relazione alla propria attività (compresi i DPI previsti e disponibili), al fine di consentire lo svolgimento dei controlli in sicurezza;
- ad assolvere agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività dell'OdC così come specificato nel D. Lgs n. 297/2004.

### 7.3 – Documentazione sistematicamente trasmessa a CSQA

Sono di seguito evidenziate la documentazione e le informazioni che i soggetti inseriti nel sistema di controllo della Indicazione sono tenuti a trasmettere all'organismo di controllo entro date stabilite o con frequenza periodica.

**I produttori** inseriti nel sistema di controllo sono tenuti a trasmettere a CSQA:

- Scheda aziendale Radicchio di Chioggia IGP (**MOD002**) entro 31 maggio (per la varietà Precoce) ed entro il 15 settembre (per la varietà Tardivo). Il trasferimento o commercializzazione del radicchio idoneo prodotto sarà possibile solo dopo aver inviato (o registrato) tale modello a CSQA. La trasmissione del MOD002, oltre 10 giorni dalle tempistiche stabilite, comporterà l'esecuzione di una Verifica Ispettiva Supplementare con oneri a carico. L'accoglimento del MOD002 sarà subordinato all'esito della Verifica Ispettiva Supplementare;
- Comunicazione di avvenuto conferimento di prodotto idoneo al Confezionatore (di I o IV Gamma) da inviare a CSQA entro 5 (cinque) giorni da ogni consegna effettuata (**MOD 003**);
- Denuncia finale di produzione prodotto idoneo a Radicchio di Chioggia IGP (**MOD 004**) entro 30 giorni dalla data di fine raccolta.

**I confezionatori** riconosciuti sono tenuti a trasmettere a CSQA:

- sistematica comunicazione mensile (**da trasmettere entro il 15 del mese successivo**), anche quando le produzioni siano nulle, compatibilmente con il periodo di commercializzazione ammesso, delle quantità di radicchio idoneo approvvigionato da ogni produttore come idoneo a Radicchio di Chioggia IGP per varietà (in kg). **MOD 005**;
- sistematica comunicazione mensile (**da trasmettere entro il 15 del mese successivo**), anche quando le produzioni siano nulle, compatibilmente con il periodo di commercializzazione ammesso, delle quantità di radicchio confezionato come Radicchio di Chioggia IGP per varietà e tipologia di confezionamento (in kg). **MOD 006**.

In caso di mancata trasmissione dei dati e delle informazioni previste entro i termini stabiliti dal Piano, CSQA solleciterà l'Azienda alla trasmissione entro quindici (15) giorni e segnalando, nel contempo, che in caso di permanere della carenza si darà luogo all'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare al fine di determinare le quantità effettivamente ricevute e/o avviate alla IGP Radicchio di Chioggia per il periodo non notificato.

### 8 – Gestione delle non conformità

Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti specificati nel disciplinare e nel presente Piano dei Controlli, cui tutti i soggetti devono attenersi ai fini dell'immissione delle produzioni nel circuito della Indicazione Radicchio di Chioggia.

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori nel corso delle specifiche attività, sia da CSQA nel corso dei controlli di conformità.

Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni sia immesso nel circuito della Indicazione.

A tal fine diviene necessario prevedere ed attuare le opportune modalità di identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle non conformità eventualmente riscontrate.

### 8.1 – Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera

Qualora un soggetto della filiera del Radicchio di Chioggia rilevi in autocontrollo una situazione di non conformità, deve procedere secondo i seguenti criteri:

- produrre registrazione della non conformità rilevata e definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili evidenze delle non conformità rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito della Indicazione Radicchio di Chioggia, quando impossibile ripristinare le condizioni di conformità.

### 8.2 – Gestione delle non conformità da parte di CSQA

Le situazioni di non conformità di prodotto e/o processo, rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e dal presente Piano dei Controlli, sono notificate ai soggetti interessati con richiesta di identificazione delle modalità di soluzione e di adeguamento delle situazioni carenti.

In sede di verifica l'ispettore redige apposito verbale di ispezione in cui formalizza quanto appurato in campo e riporta l'eventuale rilievo individuato.

La comunicazione del rilievo avviene con la consegna del verbale all'interessato, il quale lo può accettare integralmente oppure formulare riserva. Qualora previsto, il rilievo deve contenere la precisa individuazione dei lotti e/o delle partite per le quali è stato riscontrato un mancato soddisfacimento dei requisiti.

Qualora, invece, il rilievo emerga dall'analisi documentale in ufficio, CSQA trasmette opportuna comunicazione all'azienda informandola di quanto verrà portato all'attenzione del Comitato Esecutivo di Certificazione.

CSQA assicura il riesame della documentazione ispettiva nonché integrazioni documentali successive alla verifica, che costituiscono parte integrante del fascicolo per la successiva deliberazione del Comitato Esecutivo di Certificazione. La delibera della non conformità da parte del Comitato Esecutivo di Certificazione deve essere assunta entro 45 giorni dal riscontro del rilievo (ispettivo e/o documentale).

Le non conformità di prodotto e/o processo sono notificate agli operatori interessati entro il tempo massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di decisione del Comitato stesso. Per il prodotto giudicato definitivamente non conforme devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito IGP, con declassamento e rintracciabilità della destinazione.

Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nelle colonne relative al Trattamento della non Conformità ed alle Azioni Correttive di cui al successivo paragrafo 14 del presente Piano dei Controlli.

Tutti le situazioni di non conformità qualificate "gravi", in quanto pregiudicano irrimediabilmente la conformità del prodotto o la rintracciabilità delle produzioni, saranno comunicati al MIPAAF.

## 9 – Reclami e ricorsi

Nei casi in cui gli operatori appartenenti al circuito tutelato della Indicazione ritengano che nelle attività di controllo effettuate dall'Organismo di Controllo avessero a realizzarsi situazioni non congrue ovvero a generarsi valutazioni o decisioni avverse e ingiustificate, gli stessi operatori possono inoltrare a CSQA un'istanza formale entro 15 giorni dalla data di notifica di valutazione/decisione di CSQA.

Il reclamo deve essere indirizzato alla Direzione di CSQA e deve contenere la descrizione delle situazioni ritenute non congrue ovvero, nel caso di valutazioni o decisioni avverse, le motivazioni per cui l'operatore ritiene che le stesse siano ingiustificate.

CSQA assicura la trattazione, l'esame e la valutazione dei reclami ricevuti entro un tempo di 30 giorni, fornendo risposta scritta agli operatori interessati.

In conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012, CSQA dispone di adeguate procedure e risorse, approvate dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il trattamento di eventuali ricorsi contro decisioni dell'organismo di controllo.

Il ricorso, indirizzato al Presidente del Comitato di Appello, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della valutazione del reclamo adottata da CSQA; il ricorrente dovrà specificare e documentare le motivazioni per cui dissente dalla suddetta valutazione.

Il Comitato di Appello riceve ed esamina il ricorso ricevuto e le motivazioni. In base a tale esame ha la facoltà di accettare o respingere (motivando la decisione) il ricorso presentato.

Qualora il ricorso sia accettato si procede alla convocazione del Comitato di Appello, fissando l'udienza di discussione e dandone comunicazione alle parti che abbiano fatto richiesta di audizione.

Entro i 30 giorni successivi alla convocazione il Comitato di Appello assume la decisione in merito al ricorso, trasmettendola alle parti interessate.

La decisione del Comitato è inappellabile dalle parti, all'interno del sistema di certificazione di CSQA.

Le spese relative al ricorso sono a carico del soggetto che perde il ricorso.

## 10 – Riservatezza

Fatti salvi gli adempimenti agli obblighi verso le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza sulla Indicazione, CSQA assicura ai soggetti della filiera disciplinata della Indicazione Radicchio di Chioggia il mantenimento della riservatezza e la non diffusione per tutte le informazioni di cui il personale (ispettivo, tecnico, amministrativo o componente dei Comitati) possa venire a conoscenza per i rapporti intercorrenti con i soggetti ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.

## 11 – Etichettatura

In riferimento alle indicazioni apposte sulle confezioni, gli utilizzatori della Indicazione “Radicchio di Chioggia” IGP devono rispettare la normativa generale in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari; devono inoltre attenersi al rispetto di quanto richiesto, previsto o ammesso in applicazione delle disposizioni specifiche del disciplinare di produzione (art.8) e del presente Piano dei Controlli (punto 12.1).

Ferme restando le funzioni di verifica del rispetto del disciplinare di produzione da parte CSQA il Consorzio di tutela, nell'esercizio delle funzioni di tutela della IG e di assistenza tecnica attribuite dalla normativa in materia, può effettuare un'attività di valutazione o approvazione preventiva dell'etichetta antecedentemente all'impiego della medesima da parte degli operatori.

CSQA verifica la conformità al disciplinare di produzione delle etichette utilizzate per la commercializzazione ai fini della IGP Radicchio di Chioggia, antecedentemente all'immissione in commercio.

## 12 – Requisiti di conformità

I soggetti che intendono usufruire della Indicazione Geografica Protetta Radicchio di Chioggia devono assoggettarsi al controllo attuato da CSQA e operare in conformità al Disciplinare della IGP Radicchio di Chioggia e al piano dei Controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Disciplinare di produzione della IGP Radicchio di Chioggia è consultabile nel sito ufficiale del MIPAAF all'indirizzo [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

### 12.1 – Etichettatura

Il periodo di commercializzazione del “Radicchio di Chioggia” I.G.P., va dal 1 aprile al 31 agosto per la tipologia “precoce” e dal 1 settembre al 31 marzo per la tipologia “tardivo”.

Per l'immissione al consumo i radicchi che si fregiano della denominazione “Radicchio di Chioggia IGP” devono essere confezionati in contenitori aventi caratteristiche tali da permettere una buona conservazione del prodotto. Nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione, questo potrà essere commercializzato anche all'interno di adeguati contenitori (bins).

Su ciascun contenitore potrà essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire manomesso; in alternativa, ogni confezione dovrà comunque essere dotata di un sistema di rintracciabilità del peso attraverso l'apposizione di numero di lotto.

Successivamente alle operazioni di toelettatura effettuate in campo, il “Radicchio di Chioggia” può essere confezionato sottoponendolo a lavorazioni di Quarta Gamma. Queste operazioni di confezionamento possono essere effettuate in centri di lavorazione anche situati al di fuori della zona di produzione definita dal disciplinare. Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture “Radicchio di Chioggia I.G.P.”, con specifico riferimento alla tipologia “precoce” o “tardivo” confezionata.

Tale logo è formato da uno scudo accartocciato con fondo bianco, bordatura gialla, fianco marrone e profilo nero, contenente il leone di colore rosso di epoca medievale recante l'iscrizione cerchiata in caratteri maiuscoli di colore rosso “RADICCHIO di CHIOGGIA I.G.P.”.



Tipo di carattere: “Garamond”.

Campo dimensione carattere: massimo “50” minimo “10”;

Campo diametro della cerchiatura: massimo “15” minimo “3”;

Colore logo:

- Rosso = Magenta 95% - Yellow 80%

- Giallo = Magenta 7% - Yellow 85%
- Marrone = Cyan 12% - Magenta 60% - Yellow 95%
- Nero = Black 100%

(legenda: Cyan = Ciano Magenta = Magenta Yellow = Giallo Black = Nero).

Il logo “Radicchio di Chioggia I.G.P.”, qualora apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato. Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

- Nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo od associato e del confezionatore.
- Peso netto all’origine e la categoria.
- Nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

In ogni caso le indicazioni diverse da “Radicchio di Chioggia I.G.P.” dovranno avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per la predetta Indicazione Geografica.

Sulle confezioni dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali” (o acronimo MIPAAF).

Tale dicitura potrà essere tradotta nelle lingue dei paesi di destinazione del prodotto a condizione di conservare in lingua italiana i termini “Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”, eccetto per i casi ove la legislazione del paese di destinazione non lo consenta.

### 13 – Tracciabilità delle produzioni

#### 13.1 - Generalità

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal presente Piano.

I produttori, ai fini di utilizzare l’I.G.P. Radicchio di Chioggia, sono tenuti a comunicare per ogni anno produttivo le superfici coltivate ed i quantitativi prodotti e consegnati al confezionatore. I confezionatori hanno l’obbligo di inviare all’organismo di controllo autorizzato le quantità approvvigionate e confezionate nel rispetto delle tempistiche previste al paragrafo 7.3.

#### 13.2 - Produzione di Radicchio

Il produttore, ai fini della tracciabilità della Indicazione “Radicchio di Chioggia” deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell’identificazione del prodotto, in particolare circa:

- l’identificazione delle particelle catastali ed il rispetto delle modalità di coltivazione sulle quali avviene la coltivazione, (es. **MOD 002** – Scheda aziendale);
- le quantità delle produzioni ottenute o cedute a confezionatori terzi distinte per tipologia (**MOD 003** e **MOD004**);
- controllo requisito resa dopo prima toelettatura;
- l’identificazione del prodotto idoneo alla denominazione “Radicchio di Chioggia”, dalla raccolta fino al conferimento, secondo quanto necessario ad assicurare la separazione dalle produzioni generiche;
- il rispetto delle modalità di coltivazione con particolare riguardo alla produzione e alle date di semina, trapianto e raccolta;
- conservare idonea documentazione con indicazione delle quantità vendute e dei destinatari del prodotto;

Nella documentazione che accompagna il trasferimento al confezionatore del radicchio idoneo a IGP (DDT o altra documentazione di trasporto) il produttore è tenuto a dichiarare la rispondenza ai requisiti: tale evidenziazione avviene con l’indicazione dell’idoneità del prodotto mediante la dicitura “radicchio idoneo a Radicchio di Chioggia IGP” o dicitura equivalente.

#### 13.3 – Confezionamento

Il confezionatore deve avviare al confezionamento ai fini della denominazione Radicchio di Chioggia esclusivamente prodotto rispondente ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal presente Piano dei Controlli.

Ad evidenza della conformità delle operazioni di confezionamento e delle produzioni il confezionatore deve registrare in autocontrollo:

- le quantità di radicchio idoneo approvvigionato da ogni produttore come idoneo a Radicchio di Chioggia IGP per Varietà (Kg) (**MOD005**),
- su documentazione specifica ed esclusiva per la I.G.P. Radicchio di Chioggia (es. **MOD006** – Registro di confezionamento o equivalente documentazione), le operazioni di confezionamento della denominazione Radicchio di Chioggia IGP.

In particolare da tali registrazioni devono risultare, almeno, i seguenti elementi:

- origine e quantità prodotto idoneo introitato;
- le date di ogni operazione di confezionamento;
- tipologia Precoce o Tardivo;
- le quantità di Radicchio di Chioggia IGP confezionate;
- controllo requisito resa dopo seconda toelettatura;
- tipologia di confezionamento.

#### **13.4 – Separazione delle produzioni IGP**

Gli operatori assoggettati al controllo devono garantire la separazione del prodotto idoneo alla denominazione “Radicchio di Chioggia” IGP da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito, adottando criteri di separazione spaziale delle produzioni idonee a IGP e non idonee o, in alternativa, utilizzando criteri di separazione temporale delle lavorazioni mediante il differimento temporale delle stesse.

Nel caso di separazione “spaziale” il produttore deve identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati ai fini della IGP Radicchio di Chioggia.

Nel caso di separazione “temporale” delle produzioni le registrazioni delle operazioni dovranno contenere gli elementi atti ad indicare date e orari di produzione distinta della IGP Radicchio di Chioggia.

Le produzioni destinate alla IGP “Radicchio di Chioggia” devono essere mantenute distinte dal prodotto generico ed opportunamente identificate e registrate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili.

Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte di CSQA nel corso delle verifiche ispettive.

## 14 – Schema dei controlli

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Riconoscimento Iniziale (Par. 5 e 6.1)	Ubicazione superfici a radicchio	Nel territorio delimitato della zona di produzione (Art. 3)	Produrre a CSQA richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione – MOD 001 secondo tempistiche del Par. 5	Controllo richiesta di accesso	1	D	Ogni richiesta	Ubicazione fuori zona siti di produzione		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti	Integrare richiesta con MOD 002	Integrare richiesta con MOD 002	Controllo completezza e adeguatezza documentazione accessoria	2	D	Ogni richiesta	Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
					Verifica ispettiva	3	I	Ogni richiesta	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento impianti non conformi	
	Mantenimento dei requisiti (Punto 6.2)	Variazioni strutturali, aziendali ed anagrafiche.		Comunicare eventuali variazioni e trasmettere il MOD 002 secondo quanto definito dal Par 7.3	Controllo adeguatezza documentazione	4	D	Ad ogni comunicazione	Mancata o ritardata comunicazione variazioni intervenute e/o carenze documentali	Lieve	richiesta integrazione documentazione	Attesa adeguamento prescrizioni e verifica
						5	D		Non conformità superfici a radicchio	Grave	Esclusione da circuito impianti non idonei	Adeguamento con verifica documentale
		Anagrafica aziendale variazioni strutturali ed impianti	Notificare variazioni intervenute	Controllo variazioni	Verifica ispettiva	6	D	Ad ogni comunicazione	Inadeguatezza documentazione e/o carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione	Verifica documentale
						7	I	Secondo necessità in relazione a variazioni comunicate	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione da circuito impianti non idonei	VIS durante la campagna successiva
						8	I	35	Mancata notifica variazioni senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica adeguamento
						9	I	35	Mancata notifica variazioni con pregiudizio della conformità	Grave	Esclusione da circuito impianti non idonei	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
		Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione	Controllo comunicazione cessazione	10	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione		Eliminazione da elenco produttori agricoli	



Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Coltivazione	Conformità a disciplinare (Art. 5)	Solo utilizzo di ecotipi locali autoriprodotti Art. 5	Attenersi alle attività previste e registrare	Controllo conformità a disciplinare	11	I	35	Ecotipi non ammessi	Grave	Esclusione da circuito prodotto /appezzamenti nc	Verifica ispettiva supplementare in campagna successiva
						12			Carenze di registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica documentale integrazioni. VIS in caso di mancato adeguamento
						13			Assenza o carenze di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
	Metodi di ottenimento	Conformità a disciplinare (Art. 5 - Tabella)	Impianto della Coltura con semina/trapianto	Attenersi a quanto previsto dal disciplinare	Controllo idoneità registrazioni MOD002	14	I	35	Impianto non ammesso	Grave	Esclusione da circuito prodotto /appezzamenti nc	VIS durante la campagna successiva
						15			Assenza o Carenza di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
						16			Registrazioni imprecise o incomplete	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
		Conformità a disciplinare (Art. 5-Tabella)	Densità colturale	Attenersi alle modalità previste (Art. 5)	Controllo idoneità registrazioni MOD002	17	I	35	Densità non conforme	Grave	Esclusione da circuito prodotto	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
						18			Carenze di registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
						19			Assenza o Carenza di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
		Conformità a disciplinare (Art. 5-Tabella)	Periodo di Raccolta	Attenersi ai periodi ammessi per tipologia	Controllo idoneità registrazioni	20	I	35	Controllo periodo di raccolta	Grave	Esclusione da circuito prodotto	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
						21			Carenze di registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
						22			Assenza o Carenza di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
		Conformità a disciplinare (Art. 5-Tabella)	Quantità massima per ettaro, dopo la toelettatura in campo o centro aziendale. (Art. 5-Tabella)	Attenersi alla resa ammessa	Controllo idoneità registrazioni	23	I	35	Resa non conforme (oltre 35 T/Ha)	Grave	Esclusione da circuito prodotto	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
						24			Carenze documentali senza pregiudizio per identificazione e/o tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
						25			Carenze di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
		Conformità a disciplinare (Art. 5)	Produzione del seme (Art. 5)	Attenersi alle modalità ammesse	Controllo idoneità registrazioni	26	I	35	Attività non conformi	Grave	Esclusione da circuito prodotto	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
						27			Carenze documentali senza pregiudizio per identificazione e/o tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
						28			Assenza o Carenza di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			Identificazione e rintracciabilità (par 7)	Identificazione e tracciabilità di prodotto idoneo a Radicchio di Chioggia IGP	Registrare attività di conferimento	29	I	35	Carenza registrazioni senza pregiudizio di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica documentale della integrazione. In caso di mancata integrazione VIS da effettuare entro la successiva campagna produttiva
						30			Assenza o Carenza registrazioni che pregiudicano la conformità o tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta integrazione documentazione	
						31			Mancato invio degli appezzamenti ad IGP entro i termini previsti	Lieve	Richiesta del rispetto delle date di trasmissione	VIS al fine dell'accoglimento del MOD002
				Trasmettere a CSQA la Scheda Aziendale MOD002	Controllo registrazioni	32	D	100	Mancato invio delle quantità prodotte entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg dal sollecito	In caso di mancato invio dopo sollecito, VIS
				Trasmettere a CSQA comunicazione di avvenuto conferimento MOD003 entro 5 gg	Controllo registrazioni	33	D	100	Mancato invio delle quantità prodotte entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg dal sollecito	In caso di mancato invio dopo sollecito, VIS;
				Trasmettere a CSQA le quantità totali di prodotto idoneo MOD004	Controllo registrazioni							
Confezionatore	Riconoscimento iniziale (Punti 5 e 6)	Adeguatezza impianti e strutture	Caratteristiche impianti	Allegare a domanda documentazione prevista	Controllo adeguatezza documentazione	34	D	ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
					Verifica ispettiva adeguatezza impianti.	35	I	ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza impianti o condizioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento; a seguito di comunicazione di avvenuto adeguamento effettuare una VIS
	Mantenimento dei requisiti (par. 6.2)	Anagrafica aziendale, adeguatezza impianti e strutture	Variazioni anagrafiche, modifiche impianti e strutture	Comunicare variazioni intervenute	Controllo variazioni	36	I	35	Mancata comunicazione variazione con pregiudizio conformità	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta adeguamento condizioni	VIS a riscontro ripristino condizioni
						37	I	35	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio conformità	Lieve	Richiesta adeguamento condizioni	Verifica documentale adeguamento; in caso di mancato adeguamento entro 15 gg verifica ispettiva supplementare

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
						38	I	In relazione alle situazioni comunicate	Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta adeguamento condizioni	VIS a riscontro ripristino condizioni
	Cessazione attività	Cessazione attività ai fini della Indicazione		Comunicare eventuale cessazione	Controllo notifica cessazione attività	39	D	Ad ogni comunicazione	Mancata notifica di cessazione attività		Aggiornamento elenco confezionatori	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori e materia prima	Verificare adeguatezza documentazione di fornitura	Controllo idoneità documentazione di fornitura	40	I	35	Carenze documentazione di fornitura o registrazioni che pregiudicano la conformità o tracciabilità o provenienza da fornitori non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta integrazione documentazione e	V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
						41	I	35	Carenze documentazione di fornitura o registrazioni che non pregiudicano la conformità o tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione e	Verifica documentale della integrazione. In caso di mancata integrazione V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
				Registrare le acquisizioni di prodotto e conservare i DDT vidimati ad evidenza del controllo avvenuto	Controllo registrazioni e documenti	42	I	35	Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato. Richiesta di adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni. VIS ad adeguamento avvenuto
						43			Carenze delle registrazioni o della documentazione senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 15 gg dal ricevimento del sollecito	Avvio corrette procedure di registrazione ed invio a CSQA delle evidenze. In caso di mancato adeguamento nuova VIS
				Trasmettere a CSQA con MOD005 le quantità approvvigionate idonee alla IGP come da Par 7.3	Controllo documentazione	44	D	100	Mancato invio quantità raccolte entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg dal sollecito	In caso di mancato invio VIS
						45	D	100	Mancato invio quantità raccolte IGP o 15 gg dal sollecito	Lieve	VIS per rilevamento quantità	Acquisizione dati in azienda
						46	D/I	100/35	Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare la tracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento ed esclusione del prodotto dalla IGP	VIS

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione lotto di confezionamento	Identificare e registrare il lotto di confezionamento	Controllo idoneità ed identificazione del lotto	47	I	35	Assenza o carenza delle registrazioni tali da non pregiudicare la tracciabilità	Lieve	Notifica carenza ed invito ad adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento, esecuzione di VIS.
						48			Carenza identificazione e registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento ed esclusione del prodotto dalla IGP	VIS
						49			Carenza identificazione e registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento, esecuzione di VIS.
						50			Assenza Separazione lavorazioni IGP da convenzionali	Grave	Richiesta adeguamento ed esclusione del prodotto dalla IGP	VIS nella stessa campagna o in quella successiva
						51			Resa non conforme superiore a 28 T/Ha	Grave	Esclusione da circuito prodotto	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
	Prodotto finito	Conformità a disciplinare	Quantità massima per ettaro, dopo la toelettatura nel centro di confezionamento. (Art. 5-Tabella)	Attenersi alla resa ammessa	Controllo idoneità registrazioni	52	I	35	Carenze documentali senza pregiudizio per identificazione e/o tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
						53			Carenze di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
						54			mancato rispetto frequenza autocontrollo	Lieve	Richiesta adeguamento con trasmissione controllo effettuato	In caso di mancato adeguamento, Verifica ispettiva supplementare con verifica prodotto

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall’OdC			
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento				
				Effettuare in autocontrollo la rispondenza alle caratteristiche fisico organolettiche (come da par. 6.5.1)	Controllo documentale schede di valutazione qualitativa con compilazione del registro confezionamento.	55	I	35	Assenza autocontrollo su prodotto finito per verifica caratteristiche e/o Registrazioni assenti o carenti tali da pregiudicare la tracciabilità/conformità	Grave	Esclusione prodotto Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare con verifica prodotto			
						56		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione entro 7 gg	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento				
					Verifica prodotto come da par. 6.5.2	57	I/A	35	Non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Secondo quanto previsto dal par. 6.5.2			
		Confezionamento	Conformità al disciplinare (Paragrafo 12.1 del DPC043 e Art. 8)	Attenersi a quanto previsto dal disciplinare	Controllo idoneità prodotto confezionato	58	I	35	Confezionamento non idoneo	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	V.I.S. da effettuare entro la campagna successiva.			
						Identificazione e rintracciabilità (par 7.3)	Identificazione e tracciabilità di Radicchio di Chioggia IGP confezionata	verifica attività di confezionamento MOD 006	59	I	35	Carenza registrazioni senza pregiudizio di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione entro 7 giorni	Verifica documentale della integrazione. In caso di mancata integrazione V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
									60		Assenza o carenza registrazioni che pregiudicano la conformità o tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta integrazione documentazione	V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva	
		Commercializzazione	Conformità al disciplinare (Art. 8) – Precoce dal 01 aprile al 31 agosto; Tardivo dal 1 settembre al 31 marzo.	Attenersi a quanto previsto dal disciplinare	Controllo idoneità periodo commercializzazione per tipologia	61	I/D	35/100	Commercializzazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	V.I.S. da effettuare entro la campagna successiva.			



Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
						62	I	35	Carenza registrazioni senza pregiudizio di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica documentale della integrazione. In caso di mancata integrazione V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
						63			Assenza o carenza registrazioni che pregiudicano la conformità o tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta integrazione documentazione	V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
				Trasmettere a CSQA mensilmente la denuncia delle quantità totali confezionate come da par. 7.3	Controllo registrazioni di confezionamento	64	D	100	Mancato invio delle quantità confezionate entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg dal sollecito	In caso di mancato invio VIS
						65			Mancato invio delle quantità confezionate entro i termini previsti	Lieve	VIS per rilevamento quantità	Acquisizione dati in azienda
						66	D/I	100/35	Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della Tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito	VIS
						67	D/I	100/35	Assenza o carenza delle registrazioni tali da non pregiudicare l'accertamento della Tracciabilità	Lieve	Notifica Carenza. Richiesta adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento. In caso negativo VIS
						68	I	35	Designazione e presentazione/etichette non conformi su prodotto non commercializzato	Lieve	Richiesta adeguamento Riconfezionamento/rietichettatura lotti etichettati in modo non conforme	Verifica adeguamento elementi di designazione e presentazione. Nel caso in cui non fosse possibile risolvere documentalmente, verifica ispettiva supplementare.
	Designazione e presentazione	Conformità designazione e presentazione	Conformità elementi di designazione e presentazione (Art. 8)	Rispettare prescrizioni definite dal DPC043 cap. 12.1	Controllo designazione e presentazione del prodotto in base a quanto specificato							

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
					Verifica corretto utilizzo elementi di designazione e verifica etichette	69	I	35	Utilizzo di etichette non conforme in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati	Grave	Richiesta adeguamento. Riconfezionamento/rietichettatura lotti eventualmente ancora presenti in azienda.	Richiesta e verifica adeguamento etichette, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare.

## Elenco della modulistica predisposta da CSQA a supporto del Piano dei Controlli

La modulistica successivamente elencata è stata predisposta ad uso degli operatori al fine di consentire agli stessi la produzione e la trasmissione a CSQA di una richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione della IGP Radicchio di Chioggia coerente con gli elementi richiesti, necessari e/o applicabili e per la registrazione degli elementi disciplinati ad evidenza della rispondenza e della tracciabilità delle produzioni del circuito della IGP Radicchio di Chioggia.

Solamente il formato MOD 001 – Richiesta di adesione al sistema di controllo deve essere obbligatoriamente utilizzato dagli operatori (unitamente alla documentazione accessoria ivi prevista) per l’inoltro all’organismo delle istanze di adesione al circuito della Indicazione.

Tutti gli altri formati proposti hanno carattere indicativo e possono essere utilizzati come tali oppure sostituiti da altro tipo di documentazione, anche su supporto informatico, che riporti le medesime informazioni. Nel caso di supporti informatici, nel momento della verifica ispettiva di controllo la documentazione applicabile dovrà essere stampata dalla ditta e vidimata dal personale ispettivo di CSQA.

## Modulistica

### MOD 001 – Richiesta di adesione al sistema di controllo

E’ il modello predisposto per l’invio della richiesta di accesso al sistema di controllo della Indicazione “Radicchio di Chioggia”. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda, deve essere trasmessa a CSQA, corredata della documentazione richiamata nel prospetto in relazione alle attività svolte dall’operatore richiedente.

### MOD 002– Scheda aziendale Radicchio di Chioggia IGP

E’ il modello predisposto per l’inoltro a CSQA, da parte dei produttori, dell’identificazione delle superfici interessate alla produzione della Indicazione “Radicchio di Chioggia”.

In caso di riconoscimento il modello deve essere allegato alla richiesta di accesso (MOD 001) e trasmesso secondo le modalità e le tempistiche per questa stabilite; Il trasferimento o commercializzazione del radicchio idoneo dal produttore al confezionatore sarà possibile solo dopo aver inviato (o registrato) tale modello a CSQA.

### MOD 003– - Registro conferimento prodotto Idoneo

E’ il modello predisposto per l’inoltro a CSQA, da parte dei produttori, dei quantitativi di prodotto idoneo conferiti al confezionatore. Tale modello deve essere trasmesso a CSQA entro 5 gg da ogni consegna effettuata.

### MOD 004– - Denuncia finale di produzione

E’ il modello predisposto per l’inoltro a CSQA, da parte dei produttori, dei quantitativi totali di prodotto idoneo riferiti al MOD002. Tale modello deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di fine raccolta.

### MOD 005 – Registro Approvvigionamento IGP Radicchio di Chioggia

Formato predisposto per la registrazione e la tracciabilità del prodotto approvvigionato idoneo a Radicchio di Chioggia IGP ai fini delle lavorazioni successive. Tale comunicazione deve essere trasmessa mensilmente a CSQA entro il 15 del mese successivo.

### MOD 006 – Registro confezionamento IGP Radicchio di Chioggia I e/o IV Gamma

Formato predisposto per la registrazione e la tracciabilità del prodotto confezionato Radicchio di Chioggia IGP. Tale comunicazione deve essere trasmessa mensilmente a CSQA entro il 15 del mese successivo.